

DELIBERAZIONE 8 OTTOBRE 2024

399/2024/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE CENTRALE DI MODUGNO, PER L'ANNO 2020

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1311^a riunione del 8 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2019, 290/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 290/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2020, 529/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2021, 475/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 475/2021/R/eel);
- la comunicazione di Sorgenia S.p.A. (di seguito anche: Sorgenia), del 18 giugno 2019, prot. Autorità 16294, del 19 giugno 2019 (di seguito: prima comunicazione Sorgenia);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Sorgenia, del 21 maggio 2021, prot. Autorità 22117, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Sorgenia);
- la comunicazione di Terna, del 23 dicembre 2022, prot. Autorità 69867, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell'Autorità, del 19 settembre 2023, prot. Autorità 59214, di pari data (di seguito: lettera DIME);

- la comunicazione di Sorgenia, del 6 ottobre 2023, prot. Autorità 63274, del 9 ottobre 2023 (di seguito: terza comunicazione Sorgenia).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 valido per l'anno 2020 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) include l'impianto Centrale di Modugno di Sorgenia;
- il comma 63.11 stabilisce che gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso;
- Sorgenia, con la prima comunicazione Sorgenia:
 - ha presentato, tra l'altro, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Centrale di Modugno, per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2021 o per l'eventuale periodo inferiore stabilito dall'Autorità;
 - si è impegnata, in caso di ammissione dell'impianto essenziale Centrale di Modugno al regime di reintegrazione per un lasso di tempo superiore al periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2019, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella comunicazione medesima (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 290/2019/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Centrale di Modugno per il periodo dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2020, accogliendo l'Impegno proposto da Sorgenia relativamente a tale periodo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l'utente riceve da Terna il Corrispettivo nell'ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell'ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- con la deliberazione 529/2020/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2020 per l'impianto Centrale di Modugno;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma

65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la seconda comunicazione Sorgenia, l'omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo relativo all'impianto Centrale di Modugno, per l'anno 2020;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da Sorgenia è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 475/2021/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo relativo all'anno 2020, per l'impianto Centrale di Modugno;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da Sorgenia nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- con la terza comunicazione Sorgenia, l'omonimo utente ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DIME;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti dell'impianto Centrale di Modugno per l'anno 2020; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare il Corrispettivo sulla base dei dati contenuti nella seconda comunicazione Sorgenia, come integrata dalla terza comunicazione Sorgenia, in relazione all'impianto Centrale di Modugno, per l'anno 2020, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;

- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Centrale di Modugno per l'anno 2020, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna per quanto attiene alle seguenti voci:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica;
 - b) l'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 475/2021/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di Sorgenia non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - c) i proventi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3;
 - d) i ricavi di cui al comma 65.3, attinenti al mercato del giorno prima;
 - e) i ricavi figurativi per assenza di offerte, di cui al comma 65.3.1;
 - f) i ricavi *ex* comma 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero, al netto di quelli riferiti alle transazioni di riacquisto di energia segnalate da Sorgenia a Terna;
 - g) i ricavi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - h) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- escludere dai costi fissi *ex* comma 65.13 attinenti all'impianto Centrale di Modugno:
 - gli accantonamenti che Sorgenia ha effettuato esclusivamente in applicazione dei principi generali sulla redazione del bilancio civilistico, poiché posti in essere a fronte di oneri incerti non ancora effettivamente sostenuti;
 - gli oneri relativi alla prenotazione della capacità di trasporto gas, in quanto la componente del costo variabile riconosciuto a copertura del costo del combustibile è già comprensiva degli oneri per logistica, ai sensi del comma 64.14;
- applicare, ai fini della determinazione del Corrispettivo, il limite superiore ai costi fissi previsto dall'Impegno, dato che i costi fissi *ex* deliberazione 111/06, al netto delle voci descritte al precedente punto, risultano superiori a detto limite;
- che, per l'anno 2020 e in relazione all'impianto Centrale di Modugno, Sorgenia riconosca a Terna il Corrispettivo, dato che quest'ultimo assume segno negativo come conseguenza di quanto sopra descritto

DELIBERA

1. di stabilire che Sorgenia S.p.A. riconosca a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centrale di Modugno, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Sorgenia S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 31 ottobre 2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e a Sorgenia S.p.A.;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini